

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Misure per il contrasto dei reati contro pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici. C. 1189 Governo (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	13
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	18

RISOLUZIONI:

7-00088 Quartapelle Procopio: Sul conflitto in Yemen (<i>Discussione e rinvio</i>)	16
--	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 novembre 2018. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Guglielmo Picchi.

La seduta comincia alle 12.55.

Misure per il contrasto dei reati contro pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.

C. 1189 Governo.

(Parere alle Commissioni I e II).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marta GRANDE, *presidente*, nel sostituire il relatore, onorevole Colletti, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, segnala che il Capo I del disegno di legge, che contiene i primi sette articoli, reca le modifiche al nostro ordinamento finalizzate a reprimere i reati contro la

pubblica amministrazione. Come specificato nella relazione illustrativa, l'intervento normativo è determinato dalla convinzione che « i reati contro la pubblica amministrazione siano delitti seriali e pervasivi, che si traducono in un fenomeno endemico, il quale alimenta mercati illegali, distorce la concorrenza, costa alla collettività un prezzo elevatissimo, in termini sia economici, sia sociali ». Come emerso anche presso le Commissioni di merito, l'intervento proposto dal Governo si aggiunge alle misure già introdotte nelle ultime due legislature, con riferimento, per la XVI legislatura alla legge 6 novembre 2012, n. 190, (cosiddetta legge Severino) e, per la XVII legislatura alla legge 27 maggio 2015, n. 69 (cosiddetta legge Grasso).

Sottolinea che le modifiche all'ordinamento penale previste dal disegno di legge sono motivate dall'esigenza di recepire alcune raccomandazioni rivolte al nostro legislatore da organismi sovranazionali quali l'OCSE, attraverso l'attività del *Working Group on Bribery*, chiamato a verificare l'attuazione della Convenzione sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche in-

ternazionali (1997), ed il Consiglio d'Europa, attraverso l'attività del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO).

Quanto alle parti di competenza, rileva che l'articolo 1 del disegno di legge prevede una serie di modifiche al codice penale che – in relazione ai reati contro la pubblica amministrazione – mirano, tra l'altro, a conformare l'ordinamento interno agli obblighi convenzionali in materia di corruzione. In particolare, le lettere *a)* e *b)* del comma 1 aboliscono la necessità della richiesta del Ministro della giustizia e della denuncia della persona offesa per il perseguimento di reati di corruzione e di altri delitti contro la pubblica amministrazione commessi all'estero da un cittadino italiano o straniero presente sul territorio nazionale, tramite l'introduzione di un nuovo comma agli articoli 9 e 10 del codice penale. La finalità di tali disposizioni è quella di adeguare il diritto interno agli strumenti di lotta alla corruzione previsti dal Consiglio d'Europa. Evidenzia che, in accoglimento delle raccomandazioni del citato gruppo GRECO del Consiglio d'Europa, con la successiva lettera *l)* viene esteso l'ambito di applicazione dei delitti previsti dall'articolo 322-*bis* del codice penale, in materia di corruzione internazionale dei pubblici agenti.

Sottolinea, inoltre, la nuova formulazione del delitto di traffico di influenze illecite (di cui all'articolo 346-*bis* c.p.), introdotta dalla lettera *p)*, che soddisfa appieno gli obblighi internazionali sottoscritti, che impongono la punibilità indipendentemente dal fatto che la mediazione sia stata veritiera o mendace. Rispetto alla normativa vigente, la norma prevede che il reato possa essere commesso anche sfruttando o vantando relazioni con pubblici ufficiali e funzionari di organismi internazionali, dell'Unione europea e di Stati esteri.

Segnala che l'articolo 2 novella il codice processuale penale per consentire una più estesa applicazione delle pene accessorie per alcuni reati contro la pubblica amministrazione, eliminando gli automatismi procedurali che ne limitano attualmente l'ambito. In questo contesto, al comma 1

la lettera *c)* integra la formulazione dell'articolo 578-*bis* c.p.p. per estendere la competenza del giudice dell'impugnazione, a fronte dell'estinzione del reato per amnistia o prescrizione, anche alla decisione sulla confisca allargata o per equivalente di cui all'articolo 322-*ter* c.p. ovvero sulla confisca del prezzo o del profitto illecito (o dell'equivalente del prezzo o del profitto) nei procedimenti per i delitti contro la Pubblica Amministrazione previsti dagli articoli 314-320 c.p., anche se commessi dai pubblici ufficiali o funzionari stranieri indicati all'articolo 322-*bis*, primo comma, del codice penale.

Passando al Capo II, composto dagli articoli da 7 a 12, recante nuove norme in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici, ricorda che anche sul tema del finanziamento dei partiti sono intervenuti i periodici rapporti elaborati dal Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO), nell'ambito dell'attività di monitoraggio con gli strumenti di lotta alla corruzione del Consiglio d'Europa. Nelle più recenti conclusioni del Rapporto GRECO (giugno 2018), Addendum al Secondo Rapporto di Conformità sull'Italia, viene evidenziato che, per quanto riguarda il finanziamento dei partiti politici, l'Italia ha introdotto importanti riforme a partire dal 2013, passando gradualmente dal finanziamento pubblico al quello privato (con l'effettiva abolizione del finanziamento pubblico nel 2017). « Il GRECO ha già riconosciuto diverse caratteristiche positive del nuovo sistema nei suoi precedenti rapporti di conformità (ad esempio, il divieto generale delle donazioni anonime, soglie di divulgazione più basse, sanzioni più severe, ecc.) In un contesto così in evoluzione, la trasparenza e la vigilanza acquisiscono un significato primario; molto ancora deve essere fatto in entrambi gli aspetti ai fini della prevenzione della corruzione ».

In questo ambito richiama l'attenzione sull'articolo 7 che introduce disposizioni volte a rafforzare gli obblighi di pubblicità e di rendicontazione relativi ai contributi finanziari e alle prestazioni gratuite effettuate nei confronti dei partiti e movimenti

politici. Il comma 2 stabilisce il divieto di ricevere contributi da parte di governi o enti pubblici di Stati esteri, da persone giuridiche con sede in un altro Stato, da persone fisiche maggiorenni non iscritte alle liste elettorali o private del diritto di voto. La sanzione, in caso di violazione di tale disposizione, è determinata in una pena pecuniaria non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevute. Il comma 3 prevede che i contributi ricevuti in violazione di quanto disposto dal comma 2 non siano ripetibili (quindi non può esserne chiesta la restituzione) e siano versati alla cassa delle ammende entro 10 giorni dalla scadenza dei termini ivi previsti.

Evidenzia che l'articolo 8, ad integrazione e completamento dell'articolo 7, reca diverse modifiche alla normativa vigente in materia di pubblicità e tracciabilità dei contributi erogati. In particolare, per i soggetti titolari di cariche elettive e di governo, inclusi i tesoriери dei partiti politici, l'obbligo di corredare la dichiarazione patrimoniale e di reddito con l'indicazione di quanto ricevuto è previsto per ogni importo annuo superiore a 500 euro, ricevuto direttamente o attraverso comitati di sostegno; deve esserne al contempo data evidenza nel sito internet del Parlamento italiano. Il comma 2 interviene riducendo da 5.000 euro a 1.000 euro il tetto annuo di finanziamento o contribuzione al raggiungimento del quale è previsto dall'ordinamento l'obbligo di sottoscrivere una dichiarazione congiunta con l'erogatore, da depositare presso la Presidenza della Camera dei deputati. Tale obbligo è previsto in capo ai partiti o loro articolazioni politico-organizzative o gruppi parlamentari, ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonché a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e

comunale nei partiti politici. La disposizione riguarda finanziamenti o contributi erogati sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi.

Sottolinea, infine, che l'articolo 10 reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici. L'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria compete, in base al comma 1, alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono stabilite dall'articolo 10 sulla base delle diverse fattispecie oggetto di violazione. Al comma 2 è prevista l'applicazione di una sanzione non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevute in violazione del divieto di ricevere contributi da parte di governi o enti pubblici di Stati esteri, da persone giuridiche con sede in un altro Stato, oltre che da persone fisiche maggiorenni non iscritte alle liste elettorali o private del diritto di voto.

Tutto ciò premesso, dà lettura ad una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo (*vedi allegato*).

Laura BOLDRINI (LeU) esprime apprezzamento per le disposizioni, contenute nel provvedimento, che recepiscono le raccomandazioni formulate dall'OCSE e dal GRECO ma sottolinea, al contempo, che esse si inseriscono in un articolato confuso ed inefficace. Nel rilevare, peraltro, che non si conoscono gli esiti del confronto interno alla maggioranza sul tema della prescrizione, preannuncia l'astensione del suo gruppo come conseguenza di una valutazione complessiva del disegno di legge, al di là delle norme di competenza della Commissione affari esteri su cui non ci sono ragioni di contrarietà vista l'autorevolezza e il prestigio delle organizzazioni internazionali coinvolte.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) ritiene che non vi siano particolari ragioni di fretta che suggeriscano una delibera-

zione sulla proposta di parere del relatore già in questa seduta. Nell'auspicare pertanto un rinvio dell'esame del provvedimento ad una prossima seduta, da tenere entro la settimana considerati i tempi di esame presso le Commissioni di merito e la calendarizzazione in Aula, chiede di posticipare il voto sul parere anche tenuto conto che le forze di maggioranza non hanno ancora raggiunto un'intesa sul delicato tema della prescrizione. Preannuncia fin da ora l'astensione del suo gruppo poiché la scarna proposta di parere non dà conto del carattere articolato e confuso del provvedimento e che le posizioni su cui si stanno confrontando in questi giorni i gruppi di maggioranza non corrispondono in ogni caso alle opinioni del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.

RISOLUZIONI

Martedì 6 novembre 2018. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Guglielmo Picchi.

La seduta comincia alle 13.

7-00088 Quartapelle Procopio: Sul conflitto in Yemen.

(Discussione e rinvio).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), nell'illustrare sinteticamente i contenuti della sua risoluzione, sottolinea che, ai fini di un'applicazione rigorosa delle disposizioni della legge 9 luglio 1990, n. 185, occorre operare uno sforzo politico e diplomatico in sede multilaterale per il riconoscimento dello stato di conflitto armato in Yemen e per una valutazione

accurata delle violazioni in materia di diritti umani perpetrate dalle parti coinvolte nel conflitto stesso. Ricordando che l'8 novembre si svolgerà a Parigi, presso l'Assemblea Nazionale, una conferenza interparlamentare, con la partecipazione, tra gli altri, di rappresentanti del Congresso degli Stati Uniti e del Parlamento canadese, che consentirà di fare il punto sul dibattito in corso nelle varie assemblee parlamentari sulla situazione in Yemen, sottolinea l'opportunità di rinviare il voto, al fine di acquisire gli orientamenti delle forze di maggioranza, nonché elementi conoscitivi sulle iniziative assunte da altri attori della scena internazionale, considerata l'esigenza condivisa di una iniziativa unitaria da parte dell'intera comunità internazionale.

Il sottosegretario Guglielmo PICCHI si riserva di intervenire nel seguito della discussione.

Paolo FORMENTINI (Lega), nell'apprezzare la proposta di rinvio del voto avanzata dalla collega Quartapelle Procopio, preannuncia la imminente presentazione da parte dei gruppi di maggioranza di una proposta di risoluzione vertente su materia analoga e che potrà essere discussa congiuntamente all'atto in titolo in una prossima seduta.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) chiede al collega Formentini indicazioni sui contenuti salienti della proposta di risoluzione in preparazione, anche per valutare eventuali profili di convergenza rispetto all'atto in titolo.

Paolo FORMENTINI (Lega) ribadisce che il testo è ancora in corso di definizione.

Laura BOLDRINI (LeU), nell'esprimere apprezzamento per la risoluzione in esame, sottolinea l'opportunità di una parziale riformulazione della parte dispositiva, al fine di impegnare fin da ora il Governo, nelle more di un accordo internazionale, al blocco della consegna di armi

alle parti in conflitto, nonché la sospensione di nuove autorizzazioni alla vendita, considerata la drammatica situazione umanitaria e i gravissimi rischi cui è esposta ogni giorno la popolazione civile yemenita. Chiede, quindi, alla presentatrice ma anche al rappresentante del Governo se sussistano i margini per una riformulazione del dispositivo ai fini un impegno più stringente sul piano dell'aiuto

umanitario e della prevenzione della perdita di civili.

Marta GRANDE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, alla luce dell'andamento del dibattito, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

ALLEGATO

**Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione
e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici (C. 1189
Governo).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1189 recante Misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici;

premesso che il provvedimento in titolo recepisce raccomandazioni del *Working Group on Bribery* dell'OCSE ai fini di

una piena attuazione della Convenzione sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (1997) e del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO), istituito presso il Consiglio d'Europa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.